



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Consiglio Universitario Nazionale

PARERE GENERALE N. 20

Prot. n. 898 del 14/01/2016

All'On.le Ministra
Sen. Prof.ssa Stefania GIANNINI

SEDE

OGGETTO: Equipollenza dei titoli francesi *Qualification aux fonctions de maître de conférences ou aux fonctions de professeur des universités* e *Habilitation à diriger des recherches* con l'Abilitazione Scientifica Nazionale, conseguita ai sensi dell'art 16, l. 30 dicembre 2010, n.240, ai fini dell'accesso alle procedure di chiamata dei professori universitari di prima e seconda fascia

Adunanza del 13 gennaio 2016

IL CONSIGLIO UNIVERSITARIO NAZIONALE

VISTE le note del Direttore Generale del Dipartimento per l'Università, AFAM, e per la Ricerca (Direzione Generale per l'Università, lo studente e il diritto allo studio universitario - Ufficio I) prot. 0021444, 0021446, 0021447, 0021448, 0021449, 0021450, 0021451 del 23.11.2015 concernenti il riconoscimento dell'equipollenza di titoli comunitari ai fini dell'insegnamento universitario e in particolare dei titoli francesi *Qualification aux fonctions de maître de conférences*, *Qualification aux fonctions de professeur des universités* e *Habilitation à diriger des recherches (HDR)* con l'Abilitazione Scientifica Nazionale (ASN), conseguita ai sensi dell'art 16, l. 30 dicembre 2010, n.240, ai fini dell'accesso alle procedure di chiamata dei professori universitari di prima e seconda fascia;

VISTA la documentazione prodotta;

VISTO il parere del Consiglio di Stato (nr. Affare 05107/2012), che rimette alle sedi istituzionali competenti l'adozione dei provvedimenti e delle eventuali iniziative necessarie a una migliore disciplina nazionale e comunitaria del riconoscimento dei titoli di accesso alla docenza universitaria;

VISTA la Raccomandazione del Consiglio Universitario Nazionale del 25 giugno 2014 sul mutuo riconoscimento dei titoli e delle posizioni accademiche nello spazio europeo della ricerca, in occasione del semestre italiano di presidenza del consiglio dell'UE;

VISTO il Parere generale del Consiglio Universitario Nazionale n. 15 del 22 luglio 2014: Equipollenze dei titoli di abilitazione comunitari con l'Abilitazione Scientifica Nazionale



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Consiglio Universitario Nazionale

conseguita ai sensi dell'art. 16, l. 30 dicembre 2010 n. 240, ai fini dell'accesso alle procedure di chiamata dei professori universitari di prima e seconda fascia;

NELLA CONSAPEVOLEZZA E NEL PIENO RISPETTO dei principi comunitari che presiedono al reciproco riconoscimento dei diplomi, dei certificati e degli altri titoli conseguiti in altri Stati UE in quanto funzionale all'eliminazione degli ostacoli alla libera circolazione di persone e servizi, quale obiettivo della Comunità;

RILEVA

nel sistema francese esistono due livelli di abilitazione:

- *Qualification aux fonctions de maître de conférences*
- *Qualification aux fonctions de professeur des universités*

Inoltre, quale prerequisito per ottenere la *qualification a Professeur des universités* esiste la:

- *Habilitation à diriger des recherches.*

La materia è disciplinata dal décret n° 84-31 del 6 giugno 1984 del Presidente della Repubblica francese e successive modificazioni e regolata dall'*Arrêté* del 16 luglio 2009 e successive modificazioni relativo alla *procédure d'inscription sur les listes de qualification aux fonctions de maître de conférences ou de professeur des universités* e dall'*Arrêté* del 23 novembre 1988 e successive modificazioni relativo a *l'habilitation à diriger des recherches*. Per quanto riguarda le discipline mediche la materia è normata dal décret n° 2008-744 del 28 luglio 2008 e successive modificazioni.

Con riferimento alle modalità di conseguimento della *habilitation à diriger des recherches* (HDR), occorre osservare che tale diploma è rilasciato dalle Università o dagli istituti di istruzione superiore accreditati. La lista degli abilitati in ogni disciplina viene comunicata dall'istituzione al ministro competente. Il titolo permette di essere candidato alla *procédure d'inscription sur les listes de qualification aux fonctions de maître de conférences ou de professeur des universités*.

I candidati all'*HDR* devono essere titolari di un diploma di dottorato (o di un titolo equivalente) e presentare all'Università (o all'istituto) una domanda accompagnata da un dossier con la relazione sulla loro attività scientifica e l'elenco dei lavori. Si può presentare domanda a un solo ente per anno. Il direttore dell'ente affida l'esame dei lavori del candidato a almeno tre *rapporteurs* di cui almeno due in possesso di *HDR* e almeno due che non appartengano al corpo docente dell'ente stesso. Questa prima commissione ha il compito di ammettere il candidato alla presentazione e discussione dei suoi lavori e della sua attività di ricerca davanti a una Commissione (*Jury*) nominata sempre dal direttore dell'ente e composta da almeno cinque membri (francesi o stranieri) di cui almeno la metà professori e almeno la metà esterni all'ente. Il candidato presenta la sua attività di ricerca e i suoi lavori alla commissione in una discussione pubblica.



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

Consiglio Universitario Nazionale

Le procedure adottate per il conferimento dell'*HDR* differiscono da quelle previste per l'Abilitazione Scientifica Nazionale principalmente nei seguenti aspetti, di natura sia procedurale sia sostanziale:

- a) *l'habilitation à diriger des recherches* è attribuita in sede locale, con commissioni nominate dai singoli Atenei o istituti di istruzione superiore;
- b) non è previsto che il motivato giudizio sul *curriculum* scientifico del candidato sia espresso sulla base di criteri, parametri e valori di soglia normativamente definiti a livello nazionale;
- c) il titolo non abilita direttamente alla partecipazione ai concorsi di *maître de conférences* o di *professeur des universités*, ma richiede il conseguimento della rispettiva *qualification*, salvo disposizioni particolari dedicate a fattispecie identificate;
- d) il titolo non ha limite temporale di validità.

Con riferimento alle modalità di conseguimento della *qualification aux fonctions de maître de conférences* e della *qualification aux fonctions de professeur des universités*, entrambe le procedure prevedono la presentazione di una domanda a una o più sezioni del *Conseil National des Universités (CNU)* o per le discipline farmaceutiche al *Conseil National des Universités pour le disciplines médicales, odontologiques et pharmaceutiques*.

Il CNU è composto da 11 gruppi e 52 sezioni, mentre il *Conseil National des Universités pour le disciplines médicales, odontologiques et pharmaceutiques* comprende 25 sezioni. La sezione competente del CNU o del *Conseil National des Universités pour le disciplines médicales, odontologiques et pharmaceutiques* nomina due *rapporteurs* che esaminano il dossier del candidato (*curriculum vitae*, presentazione dell'attività di ricerca, 3 pubblicazioni per la *qualification aux fonctions de maître de conférences*, 5 per la *qualification aux fonctions de professeur des universités*).

La *qualification* è conferita tenendo conto delle diverse attività del candidato menzionate all'articolo L. 952-3 del *Code de l'éducation*, compresa l'attività didattica e gestionale e l'attività di terza missione. Nel caso delle discipline mediche la procedura di ammissione ai concorsi, pur largamente analoga alla *qualification*, è disciplinata da un decreto apposito.

I candidati alla *qualification aux fonctions de maître de conférences* debbono possedere il titolo di dottore di ricerca o equivalente; i candidati alla *qualification aux fonctions de professeur des universités* debbono possedere l'*HDR* o il *doctorat d'état*. La *qualification* ha validità di quattro anni.

Le procedure adottate per il conferimento della *qualification* differiscono da quelle previste per l'Abilitazione Scientifica Nazionale principalmente nei seguenti aspetti, di natura sia procedurale sia sostanziale:

- a) non è previsto che il motivato giudizio sul *curriculum* scientifico del



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Consiglio Universitario Nazionale

candidato, sia espresso sulla base di criteri, parametri e valori di soglia normativamente definiti a livello nazionale;

b) la *qualification* è conferita valutando tutte le attività del candidato, dando quindi peso anche alle funzioni didattiche, gestionali e di terza missione e non soltanto alla attività scientifica;

c) le posizioni iniziali di *maître de conférences* non corrispondono alla posizione italiana di professore associato. Pertanto la *qualification aux fonctions de maître de conférences* ammette a concorsi per una posizione che nell'ordinamento italiano sarebbe equivalente a quella di ricercatore;

d) non esiste corrispondenza puntuale tra le discipline che sono oggetto della *qualification* e i settori concorsuali per i quali è attribuita l'ASN;

e) il titolo ha diversa durata temporale di validità.

IL CONSIGLIO UNIVERSITARIO NAZIONALE

RITIENE

Che la possibilità che le Università italiane ammettano alle procedure di chiamata dei professori universitari, istituite e regolamentate dall'art.18 della l. n.240/2010, persone in possesso di titoli accademici conseguiti all'estero e finalizzati all'ammissione alle procedure di reclutamento dei rispettivi Paesi, debba essere in ogni caso oggetto di un'opportuna modifica legislativa del predetto art. 18 co.1 lett.b) e che occorra altresì definire una specifica procedura e individuare i relativi organi competenti;

Che il riconoscimento dei suddetti titoli, ai fini della partecipazione ai procedimenti di chiamata di cui all'art.18 della l. n.240/2010, per non generare una situazione di indebito vantaggio a favore di chi ha conseguito l'abilitazione in altri Paesi, debba tener conto della sola attività scientifica e debba essere soggetto agli stessi criteri di valutazione dell'Abilitazione Scientifica Nazionale, incluso il rispetto di livelli predefiniti di produttività scientifica.

Ciò premesso,

IL CONSIGLIO UNIVERSITARIO NAZIONALE

FORMULA IL SEGUENTE PARERE

Si ritiene che l'equipollenza tra i titoli accademici francesi denominati *Qualification aux fonctions de maître de conférences*, *Qualification aux fonctions de professeur des universités* e *Habilitation à diriger des recherches* e l'Abilitazione Scientifica Nazionale, conseguita ai sensi



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Consiglio Universitario Nazionale

dell'art.16 della l. n.240/2010 e successive modificazioni, non possa essere disposta in modo automatico e generale ma debba essere stabilita caso per caso con particolare riguardo al livello di abilitazione e al settore o ai settori concorsuali nei quali essa è attribuita. A tal fine, quale misura di compensazione proporzionata e non discriminatoria, volta a colmare le differenze procedurali e in subordine anche sostanziali, il riconoscimento dell'equipollenza potrebbe essere affidato, in forma di accertamento, a organi competenti quali le stesse Commissioni all'Abilitazione Scientifica Nazionale per il settore concorsuale interessato e perciò fatto oggetto di un procedimento dedicato e da effettuarsi in ogni tempo;

AUSPICA

Che il riconoscimento dei titoli e delle qualifiche, ai fini della docenza universitaria, sia accompagnato da politiche di armonizzazione comunitaria, promosse dalle sedi istituzionali competenti e volte a favorire, nel rispetto della sovranità dei singoli Stati membri dell'Unione e del principio di reciprocità, l'avvicinamento delle legislazioni per la migliore realizzazione, anche a questi effetti, dello Spazio Europeo dell'Istruzione Superiore.

IL PRESIDENTE
(Prof. Andrea Lenzi)